

Reg. Delib. N. 4
Prot. N.
Seduta del 10/02/2011



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di febbraio alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del geom. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO rag. Gianni	SI	
2	BERTAZZO prof. Alcide	SI	
3	BUCCO geom. Simone	SI	
4	COSTA arch. Mariateresa	SI	
5	MINUZZO ing. Matteo	SI	
6	OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	SI	
7	CUMAN prof.ssa Maria Angela	SI	
8	CORTESE geom. Emanuel	SI	
9	RUBBO geom. Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN rag. Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni		SI
13	MORESCO dott. Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO dott. Lorenzo		SI
16	ZAMPESE dr. Pierantonio		SI
17	GIRARDI dott. Loris	SI	
18	DINALE arch. Duccio	SI	
19	BASSETTO ins. Daniela	SI	
20	ZANFORLIN dr. Valerio	SI	
21	MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris	SI	

TOTALE

18	3
----	---

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Relaziona l'assessore al Bilancio R. Bonan.

Al fine di consentire una migliore definizione degli immobili considerati pertinenza dell'abitazione principale, anche in riferimento alla lettera pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.05.2010 prot. n° 8400, si rende necessario integrare l'art. 5 del vigente regolamento in modo da renderlo più esaustivo.

Al termine della relazione il Presidente apre la discussione.

Interviene la Consigliere Daniela Bassetto: *: chiede di riunire la commissione consiliare un po' prima quando ci sono i regolamenti da esaminare in modo da esaminare meglio le proposte.*

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 24.09.1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 27 del 23.03.1999, 92 del 21.12.1999, 8 del 13.02.2001, n. 17 del 26.02.2002, n. 8 del 27.03.2003, n. 17 del 11.03.2005, n. 12 del 27/03/2007, n. 06 del 04.02.2010, tutte esecutive, con le quali il medesimo regolamento è stato modificato;

Considerato che, al fine di consentire una migliore definizione degli immobili considerati pertinenza dell'abitazione principale, anche in riferimento alla lettera pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze pervenuta in data 18.05.2010 prot. n° 8400, si rende necessario integrare l'art. 5 del vigente regolamento in modo da renderlo più esaustivo;

Visto, al riguardo, la proposta formulata dall'Ufficio Tributi e presentata all'apposita Commissione nella seduta del 07/02/2011;

Udita la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 che stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 01 gennaio;

Visto il D. Lgs. n. 504/1992 e succ. modifi. ed intt.;

Visto l'art. 52 e 59 del D. L.vo n. 446/1997;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 al 31 marzo 2011;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2^ Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di

conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3[^] del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 18
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 2 (Dinale e Bassetto)

D E L I B E R A

- 1) di modificare, l'art. 5 ultimo paragrafo che riguarda le pertinenze, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con propria deliberazione n. 67 del 24.09.1998, esecutiva, e successive modificazioni, come indicato nell'allegato regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, pertanto, il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (allegato sub. A alla presente) aggiornato con le modifiche di cui al punto 1.;
- 3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione per la Fiscalità Locale;
- 4) di disporre, altresì, la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale.

Allegato sub. A)



CITTA' DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248
Partita IVA. 00255650244
tel. +39 0424/479200 - fax +39 0424/479156



del Touring Club Italiano

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.09.1998

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.03.1999, n. 92 del 21.12.1999, n. 8 del 13.02.2001, n. 17 del 26.02.2002, n. 8 del 27.03.2003, n. 17 del 11.03.2005, n. 12 del 27.03.2007 n. 6 del 04/02/2010 e n° 4 del 10.02.2011.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile ...
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Riduzioni di imposta
- Art. 7 - Esenzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 8 - Denunce e comunicazioni
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 - Accertamenti
- Art. 12 - Attività di controllo
- Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Norme di rinvio
- Art. 17 - Entrata in vigore
- Art. 18 - Norme transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune diMAROSTICA....., nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

– **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

¹**fabbricato rurale:** ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni come stabilito dal DPR 23 marzo 1998 n. 139 – artt. 9 comma 3 e 3 bis.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 80% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Nel caso di terreni agricoli, sui quali, per apposite disposizioni di legge regionali di natura urbanistica, sia possibile edificare annessi rustici e/o immobili di natura residenziale per i figli del coltivatore diretto a titolo principale, l'imposta sarà dovuta sul terreno oggetto di intervento, che acquisisce la natura di area edificabile, dalla data della concessione edilizia e/o permesso di costruire, sino alla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui il contribuente lasci decadere la

¹ Aggiunto con delib. di Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2001.

concessione e/o il permesso di costruire l'imposta sarà dovuta sul terreno, come area edificabile, dalla decorrenza di cui sopra sino alla data di decadenza.²

In riferimento alla Circolare ministeriale n. 9 del 14.06.1993, si considerano "orticelli", e pertanto esclusi dall'imposta, i terreni agricoli, ossia non edificabili, con una superficie complessiva inferiore e/o uguale a 1000 mq. in quanto si ritiene che tale superficie sia necessaria alla coltivazione di prodotti agricoli impiegati per il consumo proprio del proprietario e/o dei suoi familiari. Nel caso in cui il contribuente sia proprietario di più mappali sul territorio comunale il limite dei 1000 mq. dovrà essere determinato sommando la superficie di tutti i mappali in proprietà e non considerando la superficie del singolo lotto. Il limite di 1000 mq. è assoluto ossia se il contribuente è proprietario di lotti per una superficie maggiore saranno soggetti a tassazione per intero e non solo per la parte eccedente tale limite.³

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, un'apposita Commissione, presieduta dal funzionario responsabile, determina per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; tale proposta dovrà essere sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale. Eventuali aggiornamenti dei valori di cui sopra saranno deliberati dalla Giunta Comunale, su proposta del funzionario responsabile sentita l'apposita Commissione. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo determinato dal Catasto.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente ⁴dall'organo comunale competente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

² comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 17 del 11.03.2005.

³ comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2003

⁴ Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2003_ in precedenza era il seguente: "dal Consiglio Comunale"

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al primo grado);
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

I contribuenti che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera d), al fine di beneficiare della relativa agevolazione, devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento da cui scaturisce l'applicazione dell'agevolazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi di legge, indicante gli estremi catastali degli immobili dati in uso gratuito nonché i dati fiscali completi (Cognome, nome, luogo e data di nascita) del familiare che ha trasferito nell'immobile la residenza ed il relativo grado di parentela con il contribuente. La dichiarazione suindicata dovrà essere ripresentata nel caso in cui cambi il familiare che ha in uso il fabbricato. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la non applicazione dell'agevolazione. Resta confermato inoltre l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI su modello ministeriale.⁵

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il Comune su proposta del funzionario responsabile e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può deliberare, con le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta non inferiore al 4 per mille per le abitazioni di cui ai punti a) b) c) e) ai sensi dell'art. 4 D.L. 08.08.1996 n. 437 convertito con L. 24.10.1996 n. 556;

- aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente per le abitazioni di cui al punto d);

DETRAZIONE D'IMPOSTA:

La detrazione d'imposta spetta per legge ai soggetti di cui ai punti a) b) c) ed e)⁶; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo.

Il Comune ha la facoltà di fissare l'importo della detrazione entro i limiti stabiliti dalla legge con deliberazione annuale con le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento. Per situazioni di particolare bisogno economico e sociale, il Comune può prevedere con le modalità e i

⁵ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.02.2010;

⁶ Lettera aggiunta con deliberazione di C.C. n.06 del 04.02.2010;

termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, una riduzione dell'aliquota dovuta o un aumento della detrazione d'imposta;

⁷ Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze.

*Si intendono per pertinenze quegli immobili che abbiano come destinazione d'uso: garage, box, posto auto, soffitta, cantina, ripostiglio, legnaia che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sorta l'abitazione principale. Per "stesso complesso immobiliare" si intende che l'abitazione principale e le pertinenze devono essere individuate catastalmente con lo stesso censuario, foglio e mappale ma con subalterni differenti. Nel caso in cui per particolari esigenze abitazione principale e pertinenze abbiano numero di mappale catastale differente si considerano pertinenze un numero massimo di due unità immobiliari distintamente iscritte in catasto nella categoria C6 e/o C2 purché territorialmente ubicate nelle strette vicinanze dell'abitazione principale e che abbiano le stesse destinazioni d'uso sopra specificate.*⁸⁹

Dall'imposta sulle pertinenze è deducibile la parte di detrazione residua che il contribuente non ha potuto defalcare da quella sull'abitazione principale.

Art. 6

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

⁷ L'ultimo comma dell'art. 5 era così formulato: "Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, le cantine che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sorta l'abitazione principale."

⁸ Paragrafo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 17 del 11.03.2005

⁹ **Paragrafo modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10.02.2011. il testo precedente era così formulato:** Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, le cantine che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sorta l'abitazione principale. Per "stesso complesso immobiliare" si intende che l'abitazione principale e le pertinenze devono essere individuate catastalmente con lo stesso censuario, foglio e mappale ma con subalterni differenti. Nel caso in cui per particolari esigenze abitazione principale e pertinenze abbiano numero di mappale catastale differente si considerano pertinenze un numero massimo di due unità immobiliari distintamente iscritte in catasto nella categoria C/6 e/o C2 purché territorialmente ubicate nelle strette vicinanze dell'abitazione principale.⁹

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi ¹⁰dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il funzionario responsabile si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7 **Esenzioni**

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

¹⁰ Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002 in precedenza era il seguente " della legge 4-1-1968, n. 15"

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8

¹¹Denunce e comunicazioni¹²

Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione su modello ministeriale, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di variazione, nel caso in cui gli elementi rilevanti a fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

Art. 9

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri:

- "abrogato" (il testo precedente era il seguente: " - qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta);
- quando il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;
- per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), tramite il sistema bancario o tramite modello F24 (capoverso aggiunto con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007).

¹³L'imposta dovrà essere versata in 2 rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.¹⁴

¹¹ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002 in precedenza era il seguente: "Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. Il contribuente è obbligato a comunicare all'ufficio tributi del Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune. L'omissione della comunicazione è punita con le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali".

¹² Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "Il contribuente, nel caso si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cu consegna un diverso ammontare dell'imposta dovuta, è tenuto a presentare apposita denuncia di variazione su modello ministeriale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

Per quanto non precisato si veda l'art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;"

¹³ Aggiunto con delib. di Consiglio Comunale n. 8 del 13.02.2001.

¹⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "L'imposta dovrà essere versata in 2 rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente."

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso, nella facoltà del contribuente, provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.¹⁵

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

Con determinazione del funzionario responsabile, mediante avviso pubblico, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima determinazione.

Art. 11

Accertamenti

¹⁶ Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono esser contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.¹⁷

L'avviso di accertamento ~~o di liquidazione~~¹⁸ può anche essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa approvato con deliberazioni di C.C. nn. 89 del 24.11.1998 e n. 4 del 05.01.1999. (periodo aggiunto con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002);

Si precisa che non si dà luogo ad emissione di avvisi ~~di liquidazione e/o~~¹⁹ accertamento per differenze di imposta inferiori ad euro 10,33. (comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002)

¹⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso, nella facoltà del contribuente, provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 30 giugno."

¹⁶ Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002 in precedenza era il seguente: "Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione."

¹⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "Per quanto riguarda l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta si applica quanto stabilito dall'art. 11 del D. Lgs. n. 504/1992 che disciplina l'attività di controllo delle denunce e dei versamenti, la rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza, inesattezza od omissione nonché i termini decadenziali e le modalità operative per l'attività di verifica dell'ente locale."

¹⁸ Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.02.2010;

Art. 12

Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

²⁰Parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potrebbero consentire la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili, nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto in corrispondenza della relazione di particolari programmi, progetti obiettivo e comunque ai risultati in relazione ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) e possono essere corrisposti anche agli incaricati di posizione organizzativa in analogia a quelli stabiliti dalla Legge Merloni.

Art. 13

Rimborsi²¹

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non si dà luogo ad alcun rimborso per eccedenze di imposta inferiori ad euro 10,33.

Art. 14

¹⁹ Modiche apportate con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.02.2010;

²⁰ Il comma 3 dell'art. 12 era così formulato: "Parte dei maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione potrebbero consentire la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili, nonché all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo e comunque ai risultati in relazione ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.)".

²¹ Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Non si dà luogo ad alcun rimborso per eccedenze di imposta inferiori ad euro 10,33. (comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002)."

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

²²Non si dà luogo ad alcun rimborso dell'imposta pagata per le aree edificabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

Si precisa che, ai fini della tassazione delle aree edificabili a seguito di variante agli strumenti urbanistici, le nuove aree edificabili sono oggetto di imposizione dalla data di adozione ossia di approvazione in Consiglio Comunale del nuovo strumento urbanistico. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variante agli strumenti urbanistici si precisa che le stesse sono tali con la medesima decorrenza di cui sopra.²³

Art. 15

24Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile dell'imposta è il Capo Area Economico Finanziaria cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta in oggetto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, il contenzioso, i provvedimenti relativi e dispone eventuali rimborsi.

Art. 16

Contenzioso

²² Articolo Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002 in precedenza era il seguente; " Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi non risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

²³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007 il testo precedente era il seguente: "Si precisa che, ai fini della tassazione delle aree edificabili a seguito di variante agli strumenti urbanistici, le nuove aree edificabili sono oggetto di imposizione dalla data di approvazione in Regione del nuovo strumento urbanistico, mentre le aree divenute inedificabili sono tali dalla data di adozione del piano ossia dalla sua approvazione in Consiglio Comunale."

²⁴ Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.02.2002 in precedenza era il seguente: "Il Funzionario responsabile dell'imposta è il Capo Area Economico Finanziaria cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta in oggetto; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, il contenzioso, i provvedimenti relativi (quali i ricorsi presso le competenti Commissioni tributarie nonchè gli atti inerenti e conseguenti alla formale costituzione in giudizio) e dispone eventuali rimborsi."

Contro l'avviso di accertamento *e di liquidazione*²⁵, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 18 **Entrata in vigore**²⁶²⁷

Il presente regolamento e le eventuali modifiche, entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di modifica salvo le approvazioni e modifiche effettuate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, entrano in vigore al primo gennaio dell'anno di approvazione.

Art. 19 **²⁸Norme transitorie**

A seguito della rettifica dell'art. 8 del presente regolamento con conseguente ripristino dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni e/o denunce di variazione su modello ministeriale si precisa che per le variazioni anno 2001 da presentarsi nel 2002 saranno ritenuti validi sia i modelli ministeriali che i modelli comunali entro il termine di presentazione della denuncia dei redditi dell'anno in cui la variazione si è verificata.

Per le variazioni delle annualità successive, salvo modifiche regolamentari, si accetteranno solo i modelli ministeriali.

²⁵ Modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.02.2010.

²⁶ Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2003 in precedenza era il seguente: "Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999".

²⁷ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2007. Il testo precedente era il seguente: "Il presente regolamento e le eventuali modifiche entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione."

²⁸ Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2003 in precedenza era il seguente "A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30.6.1999 ".

Oggetto : **MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giorgio Zen

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile Dell'area 2^
Giorgio Zen

PARERE DI CONFORMITA'

La deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 07/02/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **07/03/2011** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

-
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |

Unione dei Comuni